

Novità normative Ambiente&Sicurezza

Marzo 2010

14 aprile 2010
Autore: Ing. Francesca Sartori

Novità normative Ambiente&Sicurezza

Marzo 2010

Legge 25 febbraio 2010, n. 36 “Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue”

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12/03/2010

In base a tale legge, le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 in caso di superamento dei valori limite negli scarichi di acque reflue industriali sono le seguenti:

- a) sanzione amministrativa da 3.000 € a 30.000 €: nel caso in cui siano superati i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle Regioni o quelli fissati dall'autorità competente;
- b) arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da 6.000 € a 120.000 €: nel caso in cui, in relazione alle sostanze cd. pericolose indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, siano superati i valori limite fissati nelle tabelle dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, oppure siano superati i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente;
- c) arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 € a 120.000 €: se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006.

Legge 26 marzo 2010, n. 42 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni”

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27/03/2010

Tale legge ha convertito in legge il D.L. n. 2/2010 sugli interventi urgenti concernenti gli enti locali e le regioni. Tra le modifiche apportate dalla legge di conversione si segnala l'introduzione dell'art. 186 bis alla legge n. 191/2009 che sopprime, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, le Autorità d'ambito territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del D.Lgs. n. 152/2006; eventuali atti delle Autorità saranno considerati nulli se compiuti dopo la soppressione.

Entro lo stesso periodo le regioni dovranno attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Gli artt. 148 e 201 conserveranno la loro efficacia all'interno del territorio regionale fino all'emanazione della legge regionale stessa mentre l'ultimo comma dell'art. 186 bis dispone l'abrogazione degli articoli citati decorso un anno dal 1° gennaio 2010 (data di entrata in vigore della legge n. 191/2009).

Deliberazione della Giunta Regionale n. 242 del 9 febbraio 2010 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D. Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative."

Publicata sul BURV n. 21 del 09/03/2010

Il D.Lgs. 59/2005 prevede la presentazione, in sede di istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), di un documento specifico denominato: "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)" che di fatto, una volta approvato, costituisce elemento integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale stessa.

Con DGRV n. 668 del 20 marzo 2007, la Giunta regionale ha inteso regolamentare nel dettaglio quanto previsto dal D.Lgs. n. 59/05, inserendo nella scheda E dell'allegato B, alcune indicazioni di carattere operativo da considerare nella predisposizione dei PMC.

Nel corso del 2009 la Regione Veneto in collaborazione con ARPAV, ha predisposto un documento (Allegato D) che riporta, sulla base di quanto sancito dal D.Lgs. 59/2005, i contenuti da includere nel PMC in funzione delle diverse tipologie impiantistiche.

Con la Legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3, s. m. ed i., art. 26, ha stabilito l'obbligo, per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti costituiti da matrici organiche selezionate con potenzialità superiore alle 100 t/giorno, di ottenere l'approvazione di un "Programma di Controllo (PC)" in sede di rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio; ulteriori specifiche sulle modalità di presentazione di tale programma sono poi state individuate nella Delibera di Giunta regionale n. 1579 del 22/06/2001, che recepisce e sviluppa i contenuti del medesimo art. 26.

In particolare, al comma 7-ter, il medesimo articolo stabilisce inoltre che: "la Provincia può richiedere la presentazione del programma di controllo [...] ogniqualvolta ciò si renda opportuno, in considerazione di particolari situazioni territoriali che richiedano elevato grado di tutela ambientale individuate dalla Provincia stessa".

Pertanto, gli impianti individuati ai sensi del succitato articolo 26 della L. R. 3/2000 devono dotarsi di un Programma di Controllo (PC), che permetta di verificare, tra l'altro, che tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste; vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione; venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti; venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione ed infine, venga garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle campagne di monitoraggio.

La norma regionale prevede inoltre all'art. 22, comma 2, lett. d), la necessità che ogni impianto di gestione dei rifiuti disponga di un "Piano di Sicurezza (PS)", finalizzato ad individuare le modalità operative da adottare in caso di incidente grave verificatosi fuori del perimetro esterno dello stabilimento.

Inoltre, il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" ha introdotto, in materia di discariche, l'obbligo di predisposizione e attuazione del "Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC)" che, di fatto, ha contenuti e finalità del tutto analoghe a quelle del Programma dei Controlli previsto dall'art. 26 della L. R. 3/2000.

Gli impianti di gestione rifiuti possono, sulla base dell'attuale disciplina normativa, essere sottoposti - in funzione della loro tipologia - alla L. R. 3/2000 e per questo, soggetti all'obbligo della predisposizione ed attuazione di un PC, oppure essere contestualmente assoggettati sia agli obblighi della L. R. 3/2000 che del D.Lgs. n. 59/2005 e per tale ragione, quindi, tenuti a predisporre ed attuare sia un PC che un PMC. In pratica, le situazioni che si possono presentare sono le seguenti:

- impianti non ricompresi nelle tipologie previste nell'Allegato I al D.Lgs. 59/05 ma ricadenti negli obblighi di cui all'art. 26 della L. R. 3/2000 s.m. ed i. che devono predisporre ed attuare il Programma dei Controlli (PC) così come stabilito dalla norma regionale stessa e nel rispetto delle presenti indicazioni operative.
- impianti sottoposti all'obbligo di predisporre il PMC, in quanto ricompresi nelle tipologie previste nell'Allegato I al D.Lgs. 59/05 ma non ricadenti negli obblighi di cui all'art. 26 della L. R. 3/2000 s.m. ed i.
- impianti sottoposti all'obbligo di predisporre sia il PC che il PMC, che anche ai fini di una semplificazione amministrativa, si ritiene opportuno predispongano un unico documento (definito PMC per semplicità amministrativa) il quale dovrà pertanto comprendere le procedure ed i criteri individuati dalla L. R. 3/2000 nonché i contenuti previsti dal D.Lgs. n. 59/2005.

Nello specifico, si ricorda che l'art. 26 della L. R. 3/2000 stabilisce che il soggetto responsabile della predisposizione ed attuazione degli strumenti di controllo debba essere "qualificato" ed "indipendente" così come meglio descritto nella medesima L. R. 3/2000 e ribadito nell'Allegato B al presente provvedimento.

Per quanto sopra si ritiene necessario che le anzidette caratteristiche permangano anche nel caso di impianti sottoposti all'obbligo sia del PC, così come prescritto dalla L. R. 3/2000 e precedentemente disciplinato dalla DGRV n. 1579/01, nonché del PMC.

- Per quanto attiene invece i contenuti degli strumenti di controllo si precisa che:
- nel caso di impianti sottoposti solo alla L. R. 3/2000, il PC approvato dovrà prevedere, tra l'altro, le modalità e le frequenze degli autocontrolli da parte del gestore nonché le modalità e le frequenze dei controlli in capo al Soggetto Terzo Indipendente;
- nel caso di impianti soggetti a PC/PMC, il PMC approvato dovrà prevedere le modalità e le frequenze degli autocontrolli da parte del gestore, le modalità e le frequenze dei controlli in capo al Soggetto Terzo Indipendente nonché le modalità e le frequenze dei controlli effettuati da ARPAV, con oneri a carico del gestore, ai sensi dell'art. 11, co. 3, del D.Lgs. n. 59/2005.

Al fine di meglio precisare quanto contenuto nella DGRV n. 1579/01, in riferimento alla certificazione UNI EN ISO 14001 o alla registrazione EMAS del sito, si ritiene che tali sistemi possano sostituire lo strumento in argomento a condizione che nel previsto manuale di certificazione sia contenuta un'apposita sezione separata, indicata come PC/PMC, recante tutti i contenuti e le procedure previste dal presente provvedimento e che la stessa sia stata specificatamente approvata dall'Ente competente.

Il provvedimento riporta i seguenti allegati:

- Allegato A: Individuazione degli strumenti di controllo, di cui alla L.R. 3/2000, al D.Lgs. 36/32003 e al D.Lgs. 59/2005, suddivisi per tipologia di impianto.
- Allegato B: Criteri e modalità di predisposizione ed attuazione dei Piani di Sicurezza (PS), Programma di Controllo (PC), Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) e Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) di cui alla L.R. 3/2000, al D.Lgs. 36/2003 e al D.Lgs. 59/2005.
- Allegato C: Criteri e modalità di predisposizione ed attuazione dei Piani di Sicurezza (PS) di cui all'art. 22 della L.R. 3/2000.
- Allegato D: Contenuti, criteri e modalità del Programma di Monitoraggio e Controllo (PMC), di cui al D.Lgs. 59/2005, per impianti assoggettati ad AIA nella categoria IPPC 5 – Gestione dei rifiuti – impianti di stoccaggio e trattamento in discarica.

- Allegato E: Elenco esemplificativo e non esaustivo delle figure professionali coinvolte nell'attuazione e predisposizione degli strumenti di controllo di cui alla L.R. 3/2000, al D.Lgs. 36/2003 e al D.Lgs. 59/2005.
- Allegato F: Contenuti generali delle relazioni non tecniche periodiche e sintetiche volte a fornire informazioni sull'impianto agli interessati e modalità di divulgazione.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 383 del 23 febbraio 2010 "R.D.1775/1933 art.93 - Piano di Tutela delle Acque, art.40 Norme Tecniche di Attuazione - Pozzi a uso domestico. Disposizioni operative"

Pubblicata sul B.U.R.V. n. 25 del 23/03/2010

Dall'intervenuta competenza regionale in materia di gestione dei beni del demanio idrico, conseguente al D.Lgs. 112/98, la Regione ha avviato un processo di aggiornamento e revisione delle vecchie disposizioni statali riguardanti l'uso delle acque pubbliche, cercando di modificare e integrare il quadro normativo per adeguarlo alle esigenze di difesa del patrimonio idrico regionale.

In seguito a valutazioni e approfondimenti si è giunti a considerare che:

- i pozzi per gli usi domestici, nella realtà del territorio regionale, possono servire una utenza potabile ma, soprattutto, servono altri usi collegati alla residenza quali ad esempio l'irrigazione di orti e giardini;
- spesso tali pozzi, per i quali il regio decreto del 1933 lascia ampia libertà, sono realizzati anche per evitare l'allacciamento all'acquedotto pubblico e quindi il pagamento della relativa tariffa;
- per le disposizioni di cui al R.D.1775/1933, i pozzi a uso domestico sfuggono a qualsiasi controllo sia in fase di realizzazione sia, soprattutto, durante l'esercizio, creando possibili fenomeni d'inquinamento delle falde conseguente a una scorretta esecuzione del pozzo ma anche determinando, talvolta, un consistente spreco della risorsa, come nel caso delle cosiddette "fontane" a getto continuo;
- ove presente, l'uso di pozzi privati a fini potabili può determinare condizioni di rischio per la salute degli utenti in quanto, diversamente dagli acquedotti pubblici, mancano adeguati controlli di qualità sulle acque consumate.

Pertanto, anche sulla base delle suddette considerazioni, con DGR1509/2008 la Giunta regionale aveva stabilito di limitare il riconoscimento dell'uso domestico ex art.93 ai soli pozzi realizzati in area priva di acquedotto, allo scopo di indurre gli utenti che avevano le necessità idriche tipiche degli usi domestici, solitamente di modestissima entità, ad allacciarsi all'acquedotto evitando l'esecuzione di un nuovo pozzo. In tal modo, quindi, si mirava a ottenere un primo risultato di contenimento della diffusione incontrollata dei pozzi a uso domestico, ora non più accettabile in ragione dell'accertata situazione di sofferenza degli acquiferi regionali.

In attuazione della disposizione di cui all'articolo 40 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque, non è ammessa, in aree servite da acquedotto civile, la realizzazione di pozzi per gli usi domestici di cui all'articolo 93 R.D.1775/1933.

Tuttavia, considerato lo scopo della norma, consistente nel provocare l'allacciamento all'acquedotto pubblico delle utenze per gli usi domestici, la realizzazione del pozzo è consentita, anche nelle aree servite da acquedotto, esclusivamente nei casi in cui:

- a) già esiste un'utenza potabile da acquedotto pubblico, ma il soggetto gestore del servizio dichiara di non poter soddisfare adeguatamente il fabbisogno richiesto per gli usi domestici;

- b) non esiste già un'utenza potabile da acquedotto e il soggetto gestore del servizio idrico dichiara l'impossibilità di eseguire l'allacciamento.

La realizzazione di un pozzo per gli usi domestici di cui all'art.93 R.D.1775/1933 deve essere preventivamente comunicata alle strutture regionali che svolgono le funzioni di Genio Civile almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Alla ricezione della comunicazione, la citata struttura regionale verifica l'ammissibilità del prelievo per gli usi domestici e, in caso negativo, invita il richiedente a presentare domanda di concessione di derivazione, ove quest'ultima sia consentita dal Piano di Tutela delle Acque. Diversamente, la stessa struttura regionale comunica all'interessato il divieto di procedere all'esecuzione del pozzo.

La comunicazione preventiva di cui sopra deve essere accompagnata dalla dichiarazione del soggetto gestore del servizio idrico attestante che l'area in cui è prevista la realizzazione del pozzo non è servita da acquedotto civile ovvero che, per l'utenza per gli usi domestici richiesta, ricorre una delle circostanze di cui ai punti a) e b) sopra indicati.

La comunicazione di avvenuta scoperta d'acqua di cui all'art. 103 R.D.1775/1933, anche per un pozzo per gli usi domestici, è obbligatoria e deve essere inviata alla struttura regionale che svolge le funzioni di Genio Civile entro 30 giorni dal fatto.

Alla ricezione della comunicazione ex art.103 R.D.1775/1933, la struttura regionale che svolge le funzioni di Genio Civile, ove non già provveduto, accerta l'ammissibilità del prelievo per gli usi domestici e, in caso di esito negativo, invita il richiedente a presentare domanda di concessione di derivazione, ove quest'ultima sia consentita dal Piano di Tutela delle Acque. Diversamente, la citata struttura regionale ordina la cessazione dell'utenza tramite sigillatura del pozzo ovvero ne prescrive la cementazione qualora il pozzo medesimo, dalla documentazione tecnica prodotta dal proprietario su richiesta della stessa struttura regionale, sia ritenuto di pregiudizio per l'integrità e la qualità degli acquiferi.

Considerato il limite sulla portata media giornaliera, già imposto dall'art. 40 comma 3 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque e il limite del rapporto tra portata media e portata massima delle derivazioni previsto dall'art. 41 delle NTA, i pozzi a uso domestico sono limitati, per quanto riguarda la portata massima istantanea, al valore di $Q_{max} = 0,6$ litro/s.

In ogni caso, come previsto dall'art. 40 comma 3 delle NTA, il pozzo dovrà essere dotato di organi di intercettazione e di adeguati strumenti di misura delle portate o volumi emunti.

Regolamento (UE) n. 196/2010 della Commissione del 9 marzo 2010 recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 60 del 10/03/2010

L'allegato I del Regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato in conformità dell'allegato a tale regolamento.

Il regolamento (CE) n. 689/2008 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato (procedura PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.

L'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 deve essere modificato per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991,

relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 “Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose”

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 11/03/2010

Con questo Decreto legislativo si dà attuazione alla direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose, rendendo così obbligatorie, anche per i trasporti nazionali, le disposizioni delle edizioni 2009 di ADR/RID/ADN.

Vengono inoltre emendate ed aggiornate le sanzioni previste in caso di inosservanza delle disposizioni di cui sopra.

Radiazioni ottiche artificiali: linee guida dell'ISPESL

Il 26 aprile 2010, come previsto dall'art. 306, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, entra in vigore l'obbligo per le aziende di effettuare la valutazione del rischio per i lavoratori esposti a radiazioni ottiche artificiali, sia coerenti (laser) che incoerenti (radiazioni ottiche differenti dal laser).

Da tale data ogni datore di lavoro dovrà verificare che il proprio Documento di Valutazione dei Rischi

- Identifichi le sorgenti di rischio;
- Valuti l'esposizione dei lavoratori e il rispetto dei valori limite;
- Definisca opportune disposizioni atte a eliminare o ridurre il più possibile i rischi;
- Stabilisca la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti al rischio.

Il Coordinamento Tecnico delle Regioni in collaborazione con l'ISPESL ha recentemente aggiornato il documento “Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Indicazioni operative”.

Il documento era già stato aggiornato al D.lgs. 106/09 nel mese di novembre 2009, questa nuova versione aggiorna anche il Capo V relativo alla protezione dei lavoratori dall'esposizione a radiazioni ottiche artificiali.

L'obbligo per il datore di lavoro di valutare il rischio derivante dall'esposizione a radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute, sarà in vigore dal 26 aprile 2010.

La violazione dell'obbligo di valutazione del rischio costituisce, per il datore di lavoro, contravvenzione sanzionata alternativamente con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da € 2.500 a € 6.400 (cfr. art. 55 co. 1 lett. a)).

Si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi se la violazione è commessa:

- nelle aziende di cui all'art. 31 co. 6 lett. a), b), c), d), f) e g);

- in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'art. 268 co. 1) lett. c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
- per le attività disciplinate da Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. (cfr. art. 55 co. 2)

INAIL: un manuale per gli addetti al primo soccorso in azienda

L'INAIL ha pubblicato un manuale per gli incaricati di primo soccorso, aggiornato nella parte normativa alla luce del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 106/2009 correttivo dell'81/2008.

L'emanazione di questi due decreti legislativi non ha modificato nella sostanza gli obblighi e gli adempimenti per gli addetti al primo soccorso. Il manuale fornisce le indicazioni generali a fronteggiare le emergenze di natura sanitaria senza sconfinare in indicazioni ed istruzioni che oltrepassino le competenze e le capacità dell'addetto.

INAIL: un manuale per gli addetti ai videoterminali e il medico competente

L'INAIL ha pubblicato il manuale "Il medico competente e gli addetti ai videoterminali", aggiornato nella parte normativa alla luce del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 106/2009 correttivo dell'81/2008. Tali normative hanno apportato anche novità per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria ed il giudizio di idoneità nell'attività di medico competente.

Il manuale è dedicato, nella prima parte, a tutti coloro che operano al videoterminale, e nella seconda parte al medico competente, che svolge un'attività fondamentale per la prevenzione del rischio da videoterminale.

Patentino per operatori di macchine complesse

Siglato un accordo tra Ance e Parti Sociali per lo slittamento al 1° settembre 2010 dell'obbligo del patentino per gli operatori di macchine complesse, obbligo in origine decorrente dal 1° marzo 2010.

Il patentino è stato introdotto dall'Art. 77 del CCNL: "i lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti e nel settore delle indagini nel sottosuolo devono essere in possesso di un patentino rilasciato dalle Scuole Edili conformi alle normative vigenti negli Stati della UE".

DPI udito: ritirato il riferimento a una norma armonizzata

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L69 - datata 19 marzo 2010 - è stata pubblicata una decisione della Commissione che ritira il riferimento della norma armonizzata EN ISO 4869-4:2000 conformemente alla direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale.

Publicato decreto deroghe veicoli non conformi ADR 2009

Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2010 è stato pubblicato il Decreto 18 febbraio 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale viene autorizzato, per il trasporto nazionale di merci pericolose, l'utilizzo di veicoli e cisterne, costruiti prima del 1° gennaio 1997, e che non siano conformi alle disposizioni costruttive stabilite con il Dlgs 35/2010 che recepisce la Direttiva 2008/68 (e quindi l'ADR 2009),

Il Decreto sarà oggetto di una disamina più approfondita per valutare la consistenza e la portata della deroga; tuttavia sin d'ora se ne possono individuare i requisiti fondamentali:

- i veicoli e le cisterne destinati al trasporto di specifiche rubriche ONU, tra le quali rientra ad esempio il gasolio, potranno essere ancora utilizzati fino a non oltre 25 anni dalla prima immatricolazione o messa in servizio;
- gli altri veicoli e cisterne potranno essere ancora utilizzati per non oltre 24 mesi dalla entrata in vigore del decreto

Contributo per l'ottenimento della certificazione SA8000 o OHSAS 18001 o Registrazione EMAS

La Regione del Veneto ha emanato il bando per la concessione alle imprese regionali di un contributo per le spese sostenute per l'ottenimento della certificazione SA8000 o OHSAS 18001 o Registrazione EMAS, ai sensi della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, articolo 34.

L'istruttoria delle domande è stata affidata alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura di Vicenza, che si appoggia alla Fondazione Giacomo Rumor - Centro Produttività Veneto.

Le risorse disponibili sono pari a € 594.000,00.

Possono beneficiare dei contributi le imprese venete che abbiano ottenuto la certificazione SA8000 o OHSAS 18001 o Registrazione EMAS entro la data di scadenza del bando; nel caso in cui la certificazione sia stata ottenuta anteriormente al 2009 il certificato deve avere validità fino alla data di scadenza del bando stesso.

Potrà presentare domanda anche un'impresa che abbia partecipato al bando precedente (per la certificazione SA8000) per un'altra certificazione tra quelle indicate. Non sono ammesse ai benefici le imprese operanti nelle attività escluse dal Reg. (CE) n. 1998/2006 "Regolamento de minimis".

Sia al momento della presentazione della domanda sia al momento della concessione del contributo le imprese devono:

- avere sede legale e/o unità produttiva nel territorio della Regione del Veneto ed essere iscritte al Registro delle Imprese ed in regola con la denuncia di inizio attività al REA (Repertorio Economico Amministrativo) degli enti camerali veneti;
- non avere pendenze con gli Enti previdenziali;
- non essere imprese in difficoltà e in particolare non siano sottoposte a procedure concorsuali o non siano in stato di liquidazione;
- essere in regola con il regime "de minimis".

Sono ammissibili i costi sostenuti per l'ottenimento della certificazione fino ad un massimo di € 15.000,00 al netto dell'Iva resa detraibile per effetto della vigente normativa in materia.

Il contributo è pari al 100 % dei costi ammessi e non potrà comunque essere superiore a € 15.000,00 al netto dell'IVA resa detraibile per effetto della vigente normativa in materia.

Tale contributo non è cumulabile con qualsivoglia agevolazione prevista da norme statali, regionali o comunitarie e concessa da enti od istituzioni pubbliche.

I costi per l'ottenimento della certificazione riconosciuti ammissibili sono i seguenti:

- consulenze per implementazione del sistema di gestione;
- il rilascio della certificazione;
- le attività di formazione del personale connesse all'ottenimento della certificazione.

La domanda di contributo dovrà essere presentata esclusivamente avvalendosi del relativo modulo di domanda obbligatoriamente compilato in ogni sua parte, corredato da marca da bollo da € 14,62, facendo esplicito riferimento sulla busta al "Bando regionale per la richiesta di contributi ai sensi della Legge regionale 27 febbraio 2008 n. 1, articolo 34 in tema di certificazioni etico-sociali".

Le richieste di contributo dovranno essere inviate al seguente indirizzo: Fondazione Giacomo Rumor Centro Produttività Veneto - CCIAA di Vicenza, Via E. Fermi, 134 - 36100 Vicenza

Il modulo di domanda, scaricabile dai siti internet www.vi.camcom.it, www.cpv.org e www.regione.veneto.it e disponibile in formato cartaceo anche presso la Camera di Commercio di Vicenza e la Fondazione Giacomo Rumor - Centro Produttività Veneto, dovrà essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte e potrà essere consegnato a mano entro le ore 17.00 di lunedì 31 maggio 2010 o inoltrato a mezzo raccomandata a.r entro la medesima data (in tal caso farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante).

Ciascun concorrente potrà presentare una sola domanda con riferimento al bando in oggetto; ciascuna busta non può contenere più di una domanda.